

SUPSI

Coronavirus: Analisi delle misure recentemente introdotte per evitare fallimenti

15 maggio 2020

Claudio Cereghetti
Docente senior SUPSI
Partner AWB Revisioni SA


Indice

1. Lo svolgimento delle crisi aziendali
2. Le misure di sostegno del Consiglio federale alle imprese (scelta)
3. Gli effetti del covid-19 sul conto annuale
4. Il concetto di perdita di capitale e di insolvenza
5. L'Articolo 725 CO
6. L'Adeguamento dell'avviso di insolvenza (ordinanza CF)
7. Peculiarità nel calcolo dell'insolvenza e della perdita di capitale
8. Opzioni per il ripristino del capitale delle imprese in difficoltà
9. Conclusioni


1. Lo svolgimento delle crisi aziendali

- A. Sviluppo «usuale» delle crisi aziendali
- B. Sviluppo delle crisi aziendali a seguito del Covid-19


A. Fasi «usuali» di sviluppo delle crisi aziendali




A. Fasi «usuali» di sviluppo delle crisi aziendali




A. Fasi «usuali» di sviluppo delle crisi aziendali




B. Sviluppo delle crisi aziendali a seguito del Covid-19



B. Sviluppo delle crisi aziendali a seguito del Covid-19




B. Sviluppo delle crisi aziendali a seguito del Covid-19




2. Misure scelte del CF a sostegno delle imprese

- Misure a sostegno della liquidità
 - Fideiussione Covid
 - Fideiussione Covid+
- Misure a sostegno della redditività
 - Indennità orario ridotto
 - Aiuto alla cultura, al turismo, allo sport
- Misure a sostegno della ristrutturazione
 - Adeguamento (moratoria) articolo 725.2 CO
 - Adeguamenti disposizioni concordato (moratoria per PMI)



3. Gli effetti del Covid-19 sul conto annuale



- Nel caso in cui l'emergenza Covid-19 abbia conseguenze significative sull'attività dell'impresa occorre indicare le conseguenze nell'allegato
- Nel caso in cui il Covid-19 metta in pericolo la sopravvivenza dell'impresa occorre indicare la fattispecie in allegato e/o eventualmente allestire i conti a valori di liquidazione
 - Deposito dei bilanci al giudice



Secondo il CO è possibile fare accantonamenti «discrezionali» anche se fiscalmente, probabilmente, non saranno riconosciuti come tali

4. Il concetto di eccedenza di debiti (insolvenza) e perdita di capitale

ATTIVI 2000	CAPITALE DEI TERZI 2500
PERDITE 1500	CAPITALE AZIONARIO 1000

ATTIVI 3000	CAPITALE DEI TERZI 2500
PERDITE 500	CAPITALE AZIONARIO 1000

5. Le responsabilità del CdA in caso di insolvenza e perdita di capitale

Art. 725 CO

1. Se risulta dall'ultimo bilancio annuale che la metà del capitale azionario e delle riserve legali non è più coperta, il consiglio d'amministrazione convoca immediatamente l'assemblea generale e le propone misure di risanamento.
2. Se esiste fondato timore che la società abbia un'eccedenza di debiti, deve essere allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica di un revisore abilitato. Ove risulti da tale bilancio che i debiti sociali non sono coperti né stimando i beni secondo il valore d'esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio d'amministrazione ne avvisa il giudice, salvo che creditori della società accettino, per questa insufficienza di attivo, di essere relati a un rango inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società.

6. L'adeguamento dell'avviso di eccedenza dei debiti

Articolo 1 Obblighi di avviso

1. In deroga all'articolo 725 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO), il consiglio d'amministrazione può rinunciare ad avvisare il giudice, se il 31 dicembre 2019 la società non presentava un'eccedenza di debiti e vi sono prospettive che l'eccedenza possa **essere eliminata entro il 31 dicembre 2020**.
2. Il consiglio d'amministrazione motiva per **scritto e documenta** la sua decisione.
3. In deroga all'art. 725 capoverso 2 CO, si può rinunciare alla verifica del bilancio intermedio.
4. In deroga agli articoli 728c capoverso 3 e 729c CO, l'ufficio di revisione è esentato dall'obbligo di darne avviso a giudice, qualora il consiglio d'amministrazione possa rinunciare all'avviso in virtù del capoverso 1.

Art. 2 Altre forme giuridiche

L'articolo 1 si applica per analogia a tutte le forme giuridiche soggette all'avviso legale obbligatorio in caso di perdita di capitale e di eccedenza di debiti.

7. Peculiarità nel calcolo dell'insolvenza

Ai sensi del calcolo della copertura del capitale e delle riserve secondo l'articolo 725 cpv. 1 CO e del calcolo dell'eccedenza dei debiti secondo l'art. 725 cpv. 2 CO, i crediti Covid (fino a CHF 500'000) non sono considerati capitale dei terzi fino al **31 marzo 2022**.

(art. 24 Ordinanza fideiussioni solidati COVID-19)

8. Opzioni il ripristino del capitale delle imprese in difficoltà

1. Risanamento con apporto di nuovi capitali o trattativa privata
2. Moratoria concordataria
3. Moratoria Covid-19 per PMI
 - Non applicabile ad aziende quotate
 - Non applicabile a aziende economicamente importanti (art. 727 CO)
 - Condizione indispensabile è l'assenza di sovraindebitamento al 31.12.2019 oppure la copertura dell'insolvenza con postergazioni di rango
4. Liquidazione o fallimento



In molti casi la ricapitalizzazione delle imprese sarà vana nel caso non sia accompagnata da adeguate misure di ristrutturazione

9. Conclusioni

- Per ogni fase tipica delle crisi aziendali è stata prevista una misura concreta
- La sospensione dagli obblighi di notifica vale solo per le società che al 31 dicembre 2019 non presentano un'insolvenza
 - La postergazione di rango non è una misura di risanamento
- Occorre prestare grande attenzione alla qualità delle postergazione
- La sospensione dell'avviso di insolvenza permette di guadagnare tempo prezioso che è l'ostacolo maggiore nei casi di ristrutturazione
- La sospensione è subordinata alla preparazione di una documentazione scritta
- Verosimilmente non saranno moltissime le imprese che potranno beneficiare della moratoria dell'art. 725
- Per molti conti annuali 2019 la grande incognita è la continuità aziendale
 - In molti casi non si potrà prescindere da grandi ristrutturazioni
- Malgrado le imponenti misure del CF, assisteremo probabilmente nel prossimo futuro ad una grande ondata di fallimenti
- Responsabilità dell'ufficio di revisione?

**Svizzera verso un grave crollo
congiunturale per il coronavirus**

PANDEMIA / Le misure di politica sanitaria adottate a metà marzo a tutela della popolazione stanno catapultando l'economia e la società in una situazione d'emergenza - Ecco gli scenari della SECO

**Eine Konkurswelle rollt auf
Schweizer Firmen zu**
Corona wird die Firmenlandschaft umkrepeln. KMU droht die
Zahlungsunfähigkeit. Grossbetriebe stehen vor Notverkäufen. Drei
Unternehmer schildern den täglichen Existenzkampf.

NZZ 11.4.2020



Grazie per l'attenzione !!!!